

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Indagine di mercato propedeutica all'espletamento della Procedura Negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento dell'Incarico Professionale per l'attività di "Progettazione Definitiva, Esecutiva, il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misure di Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Diagnosi Energetica, Attestazione di Prestazione Energetica pre-intervento e post-intervento", relative agli interventi di "POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita - Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna - Scuola Elementare, Scuola Media e Municipio".  
CUP: E16117000620002 - CUP : E16117000630002 - CIG 7671151211  
Scadenza: 29/11/2018

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso la procedura di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

1. All'avviso pubblicato sull'albo pretorio (all'indirizzo <http://www.comune.santagiusta.or.it/it/informazione/notizie/notizia/Avviso-manifestazione-dinteresse-incarico-professionale-POR-FESR-2014-2020-ASSE-IV/>) non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico". Si evince infatti esattamente che la stima del compenso è stata fatta ai sensi del D.M. del 17/06/2016 ma non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, né le prestazioni specifiche richieste. Si segnala infatti una live incongruenza nell'ammontare dell'importo del servizio indicato, nello stesso art. 3 dell'avviso, dapprima in complessivi € 93.788,30 e poi in complessivi € 97.539,83 (vedi tabella).

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare (anche sul vostro sito e sul portale di Sardegna CAT) insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara come dichiarato correttamente al punto 3 dell'avviso stesso.

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. Tra i requisiti di capacità tecnico-professionale si richiede di:
- a) avere svolto direttamente e sottoscritto quale progettista, nell'ultimo quinquennio, almeno un progetto definitivo di Interventi di efficientamento energetico, per un importo di lavori edili a base d'asta di almeno € 300.000,00, regolarmente approvato dalla committenza;

Tale richiesta appare fortemente limitativa del favor participationis, risultando addirittura più restrittiva di quanto previsto dalla norma per gli incarichi di importo superiore ai 100 mila euro, in quanto prevede l'avvenuto espletamento di **incarichi professionali identici** a quello oggetto dell'avviso.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle *Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti)* "(...) le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione". Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse". Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2017 sottolinea che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e

CENTRO STUDI OIC  
COMMISSIONE BANDI

*ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento".*

Anche la limitazione agli ultimi 5 anni appare quanto mai restrittiva, posto che per gli incarichi di importo superiore ai 100 mila euro viene valutato un arco di tempo ben più ampio, pari a 10 anni.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che gli Ordini Ingegneri della Sardegna, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, hanno istituito, tramite la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.